

COMUNE DI PESCARA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO

D I

P O L I Z I A U R B A N A

Approvato con delibera C.C. n. 54 del 04.04.2014

Modificato con delibera C.C. n. 87 del 01.07.2015

con delibera C.C. n. 23 del 26.02.2021

con delibera C.C. n. 29 del 18.02.2022

INDICE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITÀ
- ART. 2: VIGILANZA ED APPLICAZIONE DELLE NORME
- ART. 3: DEFINIZIONI
- ART. 4: CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE
- ART. 5: MODALITA' DI RICHIESTA
- ART. 6: CAUZIONE

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- ART. 7: DISPOSIZIONI GENERALI

ART 7 BIS: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 48/2017, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI MISURE DI TUTELA E DI DECORO.

- ART. 8: SPECIFICAZIONI
- ART. 9: OCCUPAZIONI D'URGENZA

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- ART. 10: OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
- ART. 11: OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 12: OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO
- ART. 13: OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
- ART. 14: OCCUPAZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE EDILI
- ART. 15: OCCUPAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE VEICOLI
- ART. 16: OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI
- ART. 17: OCCUPAZIONI VARIE
- ART. 18: OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME
- ART. 19: LUMINARIE NATALIZIE
- ART. 20: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

SEZIONE III: OCCUPAZIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI

- ART. 21: OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 22: OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE
- ART. 23: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
- ART. 24: OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
- ART. 25: COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 26: MESTIERI GIROVAGHI

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I: SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- ART. 27: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- ART. 28: ALTRE ATTIVITÀ VIETATE
- ART. 29: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 30: RIFIUTI
- ART. 31: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 32: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 33: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART. 34: COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE
- ART. 35: SGOMBERO NEVE
- ART. 36: OPERAZIONE DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 37: PULIZIA DEI FOSSATI
- ART. 38: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI
- ART. 39: PULIZIA DEI MERCATI E DEI BANCHI VENDITA ALL'APERTO
- ART. 40: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI
- ART. 41: RIPARI DI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 42: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 43: ACCENSIONI DI FUOCHI, POLVERI O FARE SPARI

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

- ART. 44: DIVIETI
- ART. 45: ATTIVITÀ CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI
- ART. 46: DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

TITOLO 4

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

- ART. 47: DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 48: LAVORO NOTTURNO
- ART. 49: SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
- ART. 50: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI E PUBBLICITÀ SONORA
- ART. 51: ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART. 52: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 53: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 54: SOSTA E FERMATA DEI VEICOLI A MOTORE
- ART. 55: SUONO DELLE CAMPANE
- ART. 56: AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

TITOLO 5

MANTENIMENTO,PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- ART. 57: DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
- ART. 58: PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
- ART. 59: DIVIETI SPECIFICI
- ART. 60: ANIMALI MOLESTI
- ART. 61: MANTENIMENTO DEI CANI
- ART. 62: ANIMALI PERICOLOSI
- ART. 63: ANIMALI LIBERI

TITOLO 6

POLIZIA COMMERCIALE

- ART. 64: ERBORISTERIE
- ART. 65: ATTIVITA' MISTE
- ART. 66: PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 67: CONSUMO DEI PRODOTTI ALIMENTARI NEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE
- ART. 68: CONSUMO E VENDITA IN ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ART. 69: PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI GENERI NON ALIMENTARI
- ART. 70: PUBBLICI ESERCIZI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO
- ART. 71: ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' ARTIGIANALI UBICATE IN MEDIA E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
- ART. 72: SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA
- ART. 73: CIRCOLI PRIVATI

TITOLO 7

SOPRALLUOGHI ED INTERVENTI DEL PERSONALE DI PM

- ART. 74: SOPRALLUOGHI ED ISPEZIONI RICHIESTI DA PRIVATI E FINALIZZATI AD INTERESSE PRIVATO O PREMINENTEMENTE PRIVATO
- ART. 75: INTERVENTI SUL TRAFFICO A SEGUITO DI INCONVENIENTI DETERMINATI DA PRIVATI ED IMPRESE

TITOLO 8

SANZIONI

- ART. 76: SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 77: REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

TITOLO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 78: ABROGAZIONI DI NORME
- ART. 79: NORMA FINALE
- ART. 80: ENTRATA IN VIGORE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quelle di un decoroso svolgimento della vita cittadina, disciplinando comportamenti ed attività comunque influenti sulla comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni.
2. Quando sul testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Vigilanza ed applicazione delle norme

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle loro mansioni.
2. Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a servitù di uso pubblico o aperte al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti e strade.
3. Gli addetti alla vigilanza del presente regolamento, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, sulle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta ad autorizzazione e vigilanza comunale, con l'obbligo di attenersi alle procedure di cui all'art. 13 L. 689/81 ed al D.P.R. 571/82.

Art. 3 : Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata.
 - b. parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere.
 - c. le acque interne.
 - d. i monumenti e le fontane monumentali.
 - e. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati.
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati su beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per suolo pubblico si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strada non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
3. Per FRUIZIONE di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.

4. Per UTILIZZAZIONE di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
5. A differenza della fruizione l'utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.

Art. 4: Concessioni, autorizzazioni e licenze

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze previste dal presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a. personalmente al titolare.
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi.
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data.
 - d. con riserva all'Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi.
 - e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso o per comprovati motivi di pubblico interesse.
 - f. il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 5: Modalità di richiesta

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate a seguito di istanza inoltrata al servizio protocollo generale del Comune.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono essere redatte in carta legale e contenere le seguenti indicazioni:
 - a. **Soggetto richiedente:**
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente. Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente. Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.
 - b. **Oggetto della richiesta:**
deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.
 - c. **Motivo della richiesta:**
precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro.
 - d. **Documentazione:** le istanze devono essere corredate da ogni opportuna documentazione atta ad individuare l'attività che si vuole esercitare su suolo pubblico ed a fornire tutti i dati

ritenuti necessari ai fini dell'esame delle stesse. È sempre necessario corredare la richiesta di occupazione di suolo pubblico con una planimetria in scala 1:100 in cui va evidenziato il posizionamento preciso dell'ingombro in relazione alla sede stradale o piazza e deve contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.

- e. La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria.

Art. 6 : Cauzione

1. A garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione/autorizzazione il Comune potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. La cauzione di cui sopra è restituita con disposizione del Dirigente del Settore Finanziario dopo l'accertamento da parte del Settore Opere Pubbliche dell'insussistenza di danni derivanti dall'occupazione del suolo e dell'osservanza del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
3. Le concessioni e le autorizzazioni, salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o autorizzazione.

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 7 : Disposizioni generali

- 1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione: a) le aree e gli spazi di dominio pubblico; b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici e i relativi interpilastri; c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- 3) Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento degli uffici e dei servizi:
 - a) la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2 ai sensi degli art. 20 e 26 del Codice della Strada è del Corpo di Polizia Municipale soltanto ed esclusivamente ai fini della viabilità e del traffico e, per la valutazione della compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di decoro, di contabilità pubblica le trasmette all'Ufficio COSAP per quanto di specifica ulteriore competenza.

b) la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni di cui agli art. 21 e 26 del Codice della Strada è del Settore Opere Pubbliche previa acquisizione del parere obbligatorio della Polizia Municipale.

- 4) La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.
- 5) Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
- 6) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
- 7) Le concessioni e/o autorizzazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 8) Il canone è dovuto anche da chi pur essendo privo di concessione, operi di fatto come se l'avesse, salva l'applicazione delle relative sanzioni.
- 9) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione all'occupazione, rilasciata dal competente Settore, è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
- 10) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea, comporta la decadenza della medesima.
- 11) Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 12) Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico non esentano da altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti.

Art 7 bis - Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 48/2017, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro.

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 9 della L. 48/2017, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, vengono individuate, nell'allegato "A" al presente Regolamento, le aree urbane nelle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9.

2. Nelle aree come descritte e dettagliate nell'allegato A di cui al precedente comma, si applica al trasgressore la sanzione prevista dall'art. 9 primo comma della L. 48/2017, nonché il provvedimento dell'allontanamento, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 della L. 48/2017. Nelle medesime aree si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della L. 48/2017 per le violazioni in essi previste.

Art. 8 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art.7 si distinguono in:

- a. **annuali:** sono tali le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti compresi i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati ,effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.
- b. **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi , il carico e lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazioni di parti pericolanti di edifici.

Le occupazioni temporanee sono rinnovabili, a tale scopo il titolare della concessione e/o autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza.

Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

- c. **Occasionali:** sono tali le occupazioni con piccoli ponteggi , scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle superiori a 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative necessarie per lavori di pronto intervento per piccole riparazioni, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data preventiva comunicazione al Settore Vigilanza e Attività Produttive che in ogni caso può formulare le sue prescrizioni.

2. Occupazioni abusive.

Sono considerate occupazioni abusive:

- a. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
 - b. Diformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione/concessione.
 - c. Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni,ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
 4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 9: Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente.In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b. dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Direzione Polizia Municipale, via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Direzione Polizia Municipale inoltrare la comunicazione alla Direzione competente al rilascio dell'eventuale concessione.
- c. presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione. La Direzione Comunale competente per mezzo dei Settori Opere Pubbliche e Polizia Municipale, provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al punto 1 del presente articolo. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 10: Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni di carattere politico, religioso, sociale, culturale e sportivo per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di concessione, con allegati gli elementi relativi a modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici e modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite allo stesso luogo per lo stesso periodo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. La precedenza spetta in ogni caso ad enti pubblici.
3. L'istanza deve essere presentata almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori che deve essere indicato nella richiesta di cui al comma 1, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. Il titolare della concessione o autorizzazione è tenuto:
 - a. a ritirare il permesso di occupazione del suolo prima dell'effettiva occupazione dello stesso;
 - b. ad attenersi alle disposizioni contenute nell'atto autorizzativi.
 - c. a provvedere alla pulizia giornaliera e finale del suolo occupato.
7. Quando il titolare della concessione non provvede al pagamento integrale del canone di occupazione di suolo pubblico o non adempia alle condizioni e prescrizioni della concessione e dell'autorizzazione o a quanto previsto da altra norma di legge o regolamento, decade dalla stessa. La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento.
8. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Art. 11: Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante (circhi, luna park e simili) con relative strutture di alloggiamento degli addetti può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 12: Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione stradale. Qualora siano presentate più richieste riguardanti la medesima via o isolato, le stesse dovranno essere coordinate. I concessionari dovranno mantenere in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 13: Occupazione per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione di suolo pubblico, al competente Settore comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti di cui all'art. 9 del presente regolamento, almeno 48 ore prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti: in particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax o telegramma, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 14: Occupazione per esecuzione di lavori e opere edili

1. Qualora si renda necessario per l'effettuazione di lavori edili occupare suolo pubblico con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, materiali edili e di scarto, è necessario ottenere la concessione di occupazione suolo pubblico. Il concessionario oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione.

- b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale.
- c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica.
- d. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
- e. segnalare i cantieri di lavoro sia di giorno che di notte adottando tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 15: Occupazioni per l'attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa e i veicoli che vi stazionano debbono avere la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.
2. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
3. La concessione di cui al primo comma è valida solo per le ore di apertura dell'attività.

Art. 16: Occupazione per traslochi

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, deve essere preventivamente autorizzata con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 17: Occupazioni varie

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
4. Le carovane di nomadi e girovaghi potranno sostare esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate e a tal fine destinate dal Sindaco.
5. E' vietato esercitare attività artigianali su area pubblica o di uso pubblico ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15 primo comma.

Art. 18: Occupazione per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 19: Luminarie natalizie

1. Fatta salva ogni iniziativa da parte dell'Amministrazione, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 25 novembre al 10 gennaio da parte di privati interessati non è soggetta a preventiva autorizzazione ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 15 giorni prima dell'inizio; sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
3. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
5. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
6. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Art. 20: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, è richiesta preventiva autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al comma 2 del precedente articolo nonché delle norme del Codice della Strada.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

SEZIONE III: OCCUPAZIONI CONNESSE AD ATTIVITA' COMMERCIALI.

Art. 21: Occupazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata, l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene, decoro e sicurezza pubblica, ai fini di quanto sopra non è consentita l'occupazione di suolo pubblico se non su idonei piani e superfici rialzati rispetto alla sede stradale.

2. Si definiscono “dehors” gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche purché l’autorizzazione abbia carattere stagionale.
3. L’occupazione di suolo pubblico per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell’attività autorizzata alla somministrazione, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le disposizioni di cui sopra valgono anche quando l’occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare oltre alla superficie il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione. I dehors, i tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, uniformi, tenuti sempre puliti e conformi alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
5. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti entro un’ora dalla chiusura dei medesimi ad asportare residui di consumazioni, bottiglie, bicchieri, cocci e simili nel raggio di venti metri dalla soglia dell’esercizio o del perimetro delle pertinenze.
6. E’ vietato l’abbandono, nelle adiacenze degli esercizi pubblici e relativi spazi pertinenziali, di residui di consumazioni, di bottiglie bicchieri lattine , cocci e simili. I pubblici esercenti sono tenuti a collocare, all’interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti, (ivi compresi quelli per contenere i mozziconi e la cicca di sigarette), nonché a tenere pulito il suolo circostante all’esercizio da rifiuti di consumazioni somministrate nel medesimo.
7. Ai pubblici esercizi, insediati nelle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art. 22: Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l’occupazione di spazi per l’esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l’esposizione non abbia durata superiore a giorni 10, salvo deroghe, e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L’accoglimento delle richieste di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico per manifestazioni che riguardino parchi o giardini pubblici, isole pedonali o aree di particolare interesse ambientale è subordinata al parere del responsabile del settore competente in materia di arredo urbano e verde pubblico.

Art. 23: Occupazione per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l’autorizzazione , nel rispetto delle norme d’igiene e di sicurezza stradale, per l’occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l’esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l’occupazione non si estenda oltre metri 0.40 dal filo del fabbricato e in larghezza per lo spazio occupato dal foro commerciale.
2. Non è ammessa l’occupazione anche parziale della carreggiata riservata ai veicoli.
3. I generi alimentari possono essere esposti solo previo ottenimento del nulla osta della ASL se confezionati e devono essere posizionati ad una altezza da terra non inferiore di un metro.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 24: Occupazioni con strutture pubblicitarie.

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico ed alla viabilità. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto ai conseguenti obblighi in materia di canone sulla pubblicità.

Art. 25: Commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante su aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs. 114/1998, dalla Legge Regionale n. 135/1999 e da specifica Ordinanza Sindacale.

Art. 26: Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino appartenente all'Unione Europea, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero (ovvero non appartenente all'Unione Europea), della prevista licenza temporanea ex art. 124, comma 1 del T.U.L.P.S.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata (non oltre 1 ora) ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla quiete pubblica, alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione del C.D.S. in materia di pubblicità fonica.

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I°: SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 27: Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate.
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati.
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
- d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.
- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà.
- f. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, appositamente indicato;
- h. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- h. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- i. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- j. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- k. sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- n. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 28: Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione.

- b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
- d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- f. stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
- g. sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

Art. 29: Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle ore 09.30 del mattino, l'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza autorizzazione.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
8. per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

10. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché esistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
12. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le modalità stabilite dalla A.S.L. competente.
13. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal Comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso, appositamente indicate. Il Comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

Art. 30 : Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Non è consentito collocare sacchi all'esterno dei contenitori”.
2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
4. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformati a quanto disposto dalla legge.
5. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie ed altri residui provenienti da lavori edili, devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
6. È vietato introdurre cartoni e altri imballaggi simili nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le utenze commerciali, gli artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio tipo cartoni devono depositarli sul suolo pubblico, in prossimità della propria attività, opportunamente compresso ed imballato dalle ore 06.30 alle ore 09.00 nelle giornate previste dall'Amministrazione per la raccolta differenziata. Qualora all'orario di chiusura dei negozi gli imballaggi e cartoni non siano stati recuperati, devono essere ritirati ed immagazzinati fino alla successiva raccolta o possono essere conferiti presso l'ex forno inceneritore. In ogni caso gli imballaggi posti all'esterno dell'attività devono essere assicurati nelle giornate di vento onde impedirne la dispersione e non devono causare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 31 : Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, la manutenzione delle pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi di proprietà privata ma soggette a pubblico utilizzo è eseguita, di comune accordo, dai proprietari degli edifici e dall'Amministrazione comunale.

2. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e tutte le località private di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore notturne, sufficientemente illuminati.
3. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 32: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle vetrate e delle tende esterne. Le persiane e le vetrate quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro. Le persone sopra nominate devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave di posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, nei centri abitati, sono tenuti a recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa facilmente o liberamente introdurre.
9. E' vietato realizzare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.
10. Per l'installazione di antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale o ad apposito specifico Regolamento.

Art. 33 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

- d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
3. Salvo le norme del Regolamento della Pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla società dei luoghi.

Art. 34: Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento a riguardo.
2. Le domande dovranno essere corredate da opportuni disegni, modelli, fotografie delle opere, testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà, se del caso, sottoporre a collaudo le opere.

Art. 35 : Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
6. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
7. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
8. Qualora si proceda a ristrutturazione di edifici fronteggianti strade o piazze pubbliche è obbligatorio installare sui tetti degli edifici appositi fermaneve.

Art. 36 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 37 : Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 38 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico e trasporto delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione su suolo pubblico.
3. Chiunque trasporti sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento, dovrà coprire convenientemente il carico in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Art. 39 : Pulizia dei mercati e dei banchi vendita all'aperto

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, nonché coloro che svolgono attività di commercio itinerante, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e nelle vicinanze dei rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

Art. 40: Pulizia delle aree limitrofe ad attività commerciali spettacoli viaggianti e simili.

1. Fermo restando quanto previsto all' art. 21 commi 5 e 6, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate perfettamente pulite al termine del periodo di occupazione; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate negli appositi regolamenti vigenti.
3. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi esposti al primo comma e nel caso in cui sia stata rilasciata autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione stessa per un periodo non

superiore a 10 giorni.

Art. 41 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 42 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 43: Accensioni di fuochi, polveri, o fare spari.

1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti giardini e vigneti, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini fuori dal centro abitato ed alle seguenti condizioni:
 - la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, in osservanza di quanto disposto dalla Legge Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3, art. 56, comma 4°, lett. f);
 - durante tutte le fasi dell'attività, e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3x3 e comunque non superiore a tre metri steri (metro stero= 1metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
 - la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 200 da zone boscate, come disposto dall'art. 3 L.R. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3.
2. Nell'ambito dei centri abitati nessuno può, senza preventiva acquisizione ed esibizione delle autorizzazioni di legge, accendere polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

3. E' vietato gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori di rifiuti.
4. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 comma 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
7. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
8. Il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo se necessari impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, su parere del competente ufficio sanitario, può disporre la sospensione dell'attività inquisita.

SEZIONE II°: DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE.

Art. 44: Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione e le strutture;
 - b. circolare (transitare e sostare) con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - c. calpestare le aiuole e i siti erbosi ;
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore e i velocipedi.
Negli stessi l'accesso di veicoli a motore è consentito solo per quelli allestiti a giochi per bambini tipo trenini e simili previo autorizzazione dell'ufficio Comunale competente.
3. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Art. 45 : Attività consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili appositamente evidenziati come piste ciclabili, può essere autorizzata, sempre che chi intende esercitarla sia in possesso dei prescritti requisiti:
 - a. l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b. l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette fornite di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche , monopattini ed altri giochi similari che non rechino disturbo.
3. Nessuna attività di cui al primo comma può in alcun modo interessare zone prative.
4. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.

Art. 46 : Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. I proprietari di fondi privati confinanti con luoghi pubblici all'interno di centri abitati, hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni decorose al fine di prevenire incendi e non creare zone ove possano annidarsi animali di ogni genere (ratti, serpenti etc...). La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO 4

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA.

Art. 47: Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L'ufficio Ambiente comunale e l'Agenzia Regionale Tutela Ambientale (A.R.T.A.), congiuntamente al Corpo della P.M., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

Art. 48 : Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20 e le ore 8.
2. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 49 : Spettacoli e trattenimenti

1. Non è consentito l'uso di strumenti musicali o di impianti o apparecchiature con emissioni sonore all'interno di esercizi pubblici o locali di ritrovo e di intrattenimento, anche privati, ubicati in edifici destinati prevalentemente ad abitazione o ad essi contigui, salvo che non siano stati adottati efficaci interventi di insonorizzazione per ridurre le emissioni sonore a limiti di assoluta tollerabilità e il volume delle apparecchiature sia tarato sui limiti di accettabilità delle emissioni stesse. Indipendentemente dagli accorgimenti adottati di contenimento delle emissioni sonore, qualora venga accertato il persistere di disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco può vietare l'uso di strumenti musicali o di impianti o apparecchiature con emissioni sonore dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 23,00 alle ore 08,00.
2. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge, a tal fine laddove le riproduzioni di brani musicali anche dal vivo, siano svolti in orari successivi alle ore 20,00, con esclusione dei cinema e teatri, si deve presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
3. Nell'istanza deve essere presentata idonea documentazione tecnica in ordine a:
 - giorni e orari di apertura e modalità di esercizio dell'attività;
 - caratteristiche tecniche del sistema di riproduzione ed amplificazione, nonché delle casse acustiche, ripartite per le diverse fasce di frequenza;
 - corrispondenza della potenza sonora ai diversi livelli potenziometrici;
 - sistemi di insonorizzazione e di controllo elettronico alla fonte della sorgente sonora, e loro caratteristiche tecniche;
 - valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente, sui locali soprastanti o vicini, adibiti al soggiorno delle persone anche in relazione all'apertura di infissi del locale e alla movimentazione degli utenti in adiacenza del locale.
4. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire le Forze dell'Ordine.
5. Fatte salve specifiche autorizzazioni, per particolari eventi, è vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. È in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni che crei disturbo a chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

Art. 50: Utilizzo di strumenti musicali e pubblicità sonora

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 2, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, con la corrisponsione del relativo tributo. È vietata la pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case

di cura, dei cimiteri, degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione. E' altresì vietata prima delle ore 08,00, dalle ore 13,00 alle ore 16,00, dopo le ore 20,00 e in tutto il centro storico della città. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica quiete.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130.

Art. 51 Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 20.00 .
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
5. E' assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che creino disturbo, contingente da autorizzarsi di volta in volta, nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese e uffici pubblici, salvo casi di necessità.

Art. 52: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

Art. 53: Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 54 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

Art: 55: Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommerso.

Art. 56: Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

TITOLO 5

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 57: Disposizioni generali per la tutela degli animali domestici

1. Fermo restando quanto previsto da norme Statali o Regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme previste nel vigente Regolamento Comunale per la tutela, la detenzione, e la circolazione degli animali, le violazioni delle cui norme, salvo che la legge non preveda altrimenti, sono punite ai sensi del vigente Regolamento

Art. 58: Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche, senza le previste autorizzazioni, proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 59 : Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio,

aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.

3. È vietato allevare animali domestici (bovini, ovini, equini) a distanza inferiore a mt. 300 dagli agglomerati urbani o dall'ultima abitazione prevista dal PRG vigente eccezione fatta per gli avicunicoli e suini allevati per uso famiglia per i quali valgono le prescrizioni del servizio veterinario locale.
4. È vietato, a ridosso delle zone abitate o singole abitazioni, lo spandimento dello stallatico anche su terreni privati con o senza lettiera e aggiunta di urina, se non segue entro le 24 ore successive l'aratura o la fresatura del terreno, operazioni atte ad evitare disagi olfattivi.
5. È vietato edificare e mantenere concimaie a distanza inferiore di mt. 25 dalle abitazioni e a mt. 500 dagli agglomerati urbani.
6. Per la fauna sinantropa (piccioni, stormi ecc.) i problemi connessi verranno di volta in volta affrontati con l'ausilio del Servizio veterinario competente.

Art. 60 : Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte con forti latrati, ululati prolungati ecc., la pubblica quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 61 : Mantenimento dei cani

1. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
3. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
4. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alla Legge Regionale n. 86/1999 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" ed al Regolamento Comunale "per la Tutela, la detenzione e la circolazione degli animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25.03.2002.

Art. 62 : Animali pericolosi

1. Per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani si applicano le norme stabilite dall'Ordinanza del 12 Dicembre 2006 del Ministro della Salute pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.1.2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 63: Animali liberi

1. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

TITOLO 6

POLIZIA COMMERCIALE

Art. 64 : Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99. Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27.07.1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comm. 5 del D.Lgs. 114/1998.
4. In caso di violazione dei commi 1 e 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla Legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D. lgs. 114/1998.

Art 65: Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le specifiche deroghe previste da Regolamenti e Ordinanze vigenti sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Nelle attività miste è prevalente l'attività che viene esercitata su una superficie di almeno i 2/3 della superficie totale, esclusi magazzini depositi, uffici e servizi.
4. Ove nei locali si esercitano diverse attività la disciplina da applicarsi è quella normativamente prevista per l'attività prevalente, determinata tenendo conto della specifica attività risultante dal titolo autorizzativo come verificata sulla base, della superficie occupata dalle singole attività.

Art: 66: Pubblici esercizi di somministrazione.

1. Ogni esercente è tenuto ad esporre all'esterno del locale apposito cartello indicante i giorni di chiusura del locale per ferie o per sospensione temporanea dell'attività, oltre che, naturalmente, l'orario quotidianamente osservato e l'eventuale giorno di chiusura settimanale.
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno comunque l'obbligo di comunicare all'Amministrazione (Servizio Attività Produttive), con almeno 8 giorni di preavviso, i giorni di chiusura del locale per ferie o per sospensione temporanea dell'attività.
3. Gli esercenti di pubblici esercizi quali ristoranti, trattorie, pizzerie e simili sono obbligati ad esporre all'esterno del locale apposito cartello indicante i menù e i prezzi praticati.
4. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere sempre funzionanti e messi a disposizione dei clienti.
5. L'attività di tipo "B" di cui alla Legge 287/1991 deve comunque restare aperta in un arco temporale di 2 ore nella fascia oraria compresa dalle 6,00 alle 11,00.
6. Nei pubblici esercizi è sempre ammesso l'ingresso senza il pagamento di alcun biglietto. La maggiorazione dei costi delle consumazioni è consentita in presenza di pubblici trattenimenti preventivamente autorizzati.

Art. 67: Consumo dei prodotti alimentari negli esercizi di vicinato del Settore alimentare.

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia, a condizione che non venga effettuato un servizio assistito di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, e simili con esclusione dei piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale.
3. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, (e relativi prezzi) e se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande, ovvero se vengono forniti contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso, con eccezione di stoviglie e posate a perdere.

Art. 68: Consumo e vendita in attività artigianali di produzione di alimenti e bevande.

1. Negli esercizi artigianali di produzione e vendita di alimenti e bevande (rosticcerie, gastronomie, pizzerie al taglio, pasticcerie, piadinerie, gelaterie , ecc.) è possibile mettere a disposizione dei clienti esclusivamente attrezzature quali stoviglie e posate a perdere nonché piani d'appoggio come sopra descritti.
2. Al fine di salvaguardare la quiete pubblica, durante le ore notturne gli esercizi artigianali di produzione alimentare di cui al comma 1 seguono l'orario stabilito per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991;
3. In ogni caso, non possono mai essere autorizzate e coesistere, all'interno di stessi locali e/o di locali direttamente comunicanti, esercizi di somministrazione ed attività artigianali di produzione/vendita di alimenti e bevande.

Art. 69: Pubblici esercizi di somministrazione ed esercizi di vendita di prodotti non alimentari.

Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie sono ammessi esercizi misti di somministrazione di alimenti e bevande di tipo "B" di cui alla legge 287/1991 d esercizi di vicinato di prodotti non alimentari, a condizione che entrambe le attività abbiano: la medesima titolarità/gestione una superficie distinta, da dichiarare al momento della richiesta, e delimitata con apposite attrezzature ed arredi.

Art. 70: Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago.

1. E' consentita la somministrazione al pubblico nei locali dove si svolge l'attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, nei cinema, teatri, musei, librerie e gallerie d'arte ecc. a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge 287 del 25.08.1991 ed il locale dove avviene la somministrazione sia conforme alle norme igienico-sanitarie , di agibilità e di sorvegliabilità di cui al D.M. 564 del 1992.
2. In tali fattispecie gli orari di apertura e chiusura dell'attività "accessoria" di somministrazione seguono, obbligatoriamente, gli orari dell'attività di intrattenimento e svago prevalente, con divieto di esercitare la pubblica somministrazione a favore di utenti che non usufruiscono dell'attività principale.

Art. 71: Esercizi di somministrazione ed attività artigianali ubicate in medie e grandi strutture di vendita.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione alimentare ubicate nelle medie e grandi strutture di vendita, e nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, che operano in connessione con dette attività, osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.
2. Nelle medie e grandi strutture di vendita sono ammessi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali di prodotti alimentari a condizione che gli stessi abbiano la medesima titolarità/gestione della struttura principale, fermo restando il rispetto degli orari della struttura principale e le prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali.
3. Qualora il pubblico esercizio o l'attività artigianale di prodotti alimentari sia nella titolarità/gestione di soggetto diverso del titolare/gestore della struttura principale, e non abbia ingressi autonomi, l'attività di somministrazione (o di produzione artigianale), può essere egualmente autorizzata fermo restando il rispetto degli orari della struttura principale, e le prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e purché vi sia un atto di disponibilità espresso in tal senso da parte del titolare/gestore della struttura principale.

Art. 72: Somministrazione temporanea

In occasioni di fiere, feste, sagre, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse licenze temporanee di pubblico esercizio, la cui validità è limitata ai soli giorni delle predette riunioni, previa verifica dell'idoneità igienico sanitaria dell'attività da autorizzare

Art. 73: Circoli Privati.

1. Nei circoli privati la somministrazione di alimenti e bevande deve essere ricompresa fra le ore 8,00 e le ore 1,00, ovviamente soltanto a favore dei soci.

TITOLO 7

SOPRALLUOGHI E INTERVENTI PERSONALE P.M.

Art. 74: Sopralluoghi e ispezioni richiesti da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato.

1. Gli interventi e i servizi di cui al presente articolo vengono effettuati dalla PM alle sotto elencate condizioni:
 - a. I tempi e le modalità sono decisi, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, dal Comando di P.M.;
 - b. sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti di istituto e di norma al di fuori dell'orario di servizio.

2. I sotto elencati servizi ed attività sono svolti successivamente al versamento, da parte dei richiedenti, degli importi così determinati per ogni singola fattispecie:
- a. Parere preventivo e di idoneità dei locali per l'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast :
 - Esame documenti con sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 52,00
 - b. Parere preventivo e finale per la verifica della sussistenza dei criteri di sorvegliabilità dei locali da adibire a Pubblico esercizio :
 - Esame documenti con sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 52,00
 - c. Parere preventivo e finale per la verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. (solo per gli organi tecnici)
 - Esame documenti con sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 52,00
 - d. Parere preventivo per la verifica delle distanze da rispettare per l'apertura di esercizi artigianali di parrucchiere, centri estetici, rivendite di giornali ecc.
 - Esame documenti con sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 52,00
 - e. Esame preventivo documenti per insediamenti di medie e grandi strutture di vendita di cui alla L.R. 62/99
 - Esame documenti per singolo esame euro 85,00
 - Sopralluogo (per ogni accesso a persona) euro 85,00
3. L'aggiornamento degli importi suddetti sarà demandato a provvedimento formale da adottarsi dalla Giunta Municipale.

Art. 75: Interventi sul traffico a seguito di inconvenienti determinati da privati ed imprese.

1. Gli interventi e le attività determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato o preminentemente privato riguardanti il traffico sono svolti alle seguenti condizioni:
 - a) i tempi e l'organizzazione dei servizi sono decisi a discrezione del Comando di P.M.;
 - b) sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti di istituto e di norma al di fuori dell'orario di servizio.
2. I servizi ed attività di cui al comma 1 sono svolti a seguito di versamento anticipato, in sede di richiesta, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, di una somma pari ad un'ora di straordinario maggiorato del 35% per ogni ora o frazione di ora per ogni addetto impiegato.
3. Per interventi sul traffico determinati da privati ed imprese anche se non espressamente richiesti dagli stessi, ma necessari per la tutela della pubblica incolumità, è dovuta, ai sensi dell'articolo

36 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, una somma pari ad un'ora di straordinario maggiorato del 35% per ogni ora o frazione di ora per ogni addetto impiegato.

TITOLO 8

SANZIONI

Art. 76: Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento (ad esclusione di quelle indicate al seguente comma 1 bis) o Ordinanze dello stesso attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
- 1 bis. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 29 comma 1 del presente regolamento, si rimanda al sistema sanzionatorio previsto all'art. 69 del Regolamento Comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti mentre per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 29 commi 2 e 3 del presente regolamento, si rimanda al sistema sanzionatorio previsto all'art. 69 bis del Regolamento Comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato ai sensi della Legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
3. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, le violazioni alle disposizioni dei titoli 2,3,4,5,e 6 del presente Regolamento comportano l'obbligo di cessare l'attività e/o un comportamento abusivamente posto in essere e la rimessa in pristino dei luoghi.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi precedenti si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 77: Revoca e decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di revoca e decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a. Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni e prescrizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. La reiterata violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di rilascio di concessioni e/o autorizzazioni;
 - c. L'uso improprio reiterato dell'autorizzazione e/o concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d. Il mancato utilizzo della concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo;
 - e. Il mancato pagamento del canone di concessione se dovuto;
 - f. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78: Abrogazioni di norme.

1. Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e tutte le norme di precedenti Regolamenti e Ordinanze Comunali in contrasto con le norme del presente Regolamento, sono abrogati.

Art. 79: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 80 : Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

ALLEGATO "A"

Appendice art. 7 bis Regolamento Polizia Urbana

(Elenco delle zone del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge n. 48/2017)

	Scuole dell'Infanzia Statali	Indirizzo
1	Istituto Comprensivo Pescara 1	Via Einaudi
2	"Don Lorenzo Milani"	Via Sacco 180
3	"Hans Christian Andersen"	Via Salara Vecchia 34
4	"Fontanelle"	Via Delle Casette
5	Istituto Comprensivo Pescara 2	Via Cerulli 15
6	"Mariele Ventre"	P.zza dei Grue
7	"Basilio Cascella"	P.zza dei Grue
8	"Francesco Sbraccia"	Via C. Angiolieri 5
9	"Federico Fellini"	Via Italica 54
10	Istituto Comprensivo Pescara 3	Via Regina Elena 135
11	"L. Illuminati"	Via R. Elena
12	"E. Codignola"	Via del Milite Ignoto
13	Istituto Comprensivo Pescara 4	Via Milano 58
14	"Rigopiano"	Via Monte Siella
15	"I. Silone"	Via Milano 58
16	Istituto Comprensivo Pescara 5	Via Gioberti 15
17	"Cavour"	Via Cavour
18	"Vincenzo Gioberti"	Via Gioberti 15
19	"S. Filomena"	Via C. A. Dalla Chiesa
20	Istituto Comprensivo Pescara 6	Via Scarfoglio 35
21	"Loris Malaguzzi"	Via Anelli 38
22	"Bruno Munari"	Via Anelli 28
23	"Leo Lionni"	Piazza Della Chiesa 125
24	Istituto Comprensivo Pescara 7	via Virgilio 27
25	"Rione S. Donato"	via Rubicone 7 c/o Fontanelle
26	"Colle Pineta"	via Colle Pineta 18
27	Istituto Comprensivo Pescara 8	via Torino 19
28	"Borgomarino"	via B. Buozi
29	"D. Alighieri"	via Del Concilio 3
30	Istituto Comprensivo Pescara 9	via Di Sotto 56
31	"Colle Scorrano"	strada Del Palazzo 1
32	"Colle Innamorati"	Via Colle Innamorati 181
33	Istituto Comprensivo Pescara 10	strada Vicinale Bosco 43
34	"Via del Circuito"	Via del Circuito
35	"Villa Fabio"	Via Monte Bove
36	"Renzetti"	Via Prati
37	"Gescal"	Via Valle S. Mauro

	Scuole dell'Infanzia e Primarie Paritarie	Indirizzo
1	Istituto "Domus Mariae"	Via A. Manzoni 29
2	Istituto "Nostra Signora"	Via G. D'annunzio 218
3	Istituto "Sorelle Della Misericordia" Lucilla Ambrosi	Via Del Santuario 61
4	Istituto Comprensivo "E. Ravasco"	Via Italica 46
5	Istituto Comprensivo "E. Ravasco" Pontificio Istituto "Maestre Pie Filippini"	V.le Bovio 358
6	Scuola primaria e dell'infanzia	Via Del Santuario 233
7	Scuola dell'Infanzia e Primaria Paritaria "S. Caterina"	Via Del Circuito 71
8	Suore Della Presentazione Scuola dell'Infanzia Paritaria "A. Trivellone"	Via Naz. Adriatica Nord 533
9	Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacro Cuore"	Via Paolo De Cecco 56
10	Suore della Presentazione di Maria SS. al Tempio	Via Pizzoferrato 21

	SCUOLE PRIMARIE STATALI	Indirizzo
1	Istituto Comprensivo Pescara 1	via Einaudi 1
2	G. Rodari	Via Lago Sant'Angelo
3	Don Lorenzo Milani	Via Sacco 180
4	Iqbal Masich	via Delle Casette
5	Giuseppe Lombardo Radice	Via Salara Vecchia 34
6	Istituto Comprensivo Pescara 2	via Cerulli 15
7	Ilaria Alpi	Via Cerulli 15
8	Ennio Flaiano	Via C. Angiolieri 5
9	Istituto Comprensivo Pescara 3	Via Regina Elena 135
10	L. Illuminati	Via Regina Elena 135
11	E. Codignola	Via Del Milite Ignoto 3
12	Istituto Comprensivo Pescara 4	via Milano 58
13	Scuola "Ignazio Silone"	Via Milano 58
14	S. Giovanni Bosco	Via Monte Siella 30
15	Istituto Comprensivo Pescara 5	via Gioberti 15
16	Vincenzo Gioberti	Via Gioberti 15
17	Cavour	Via Cavour
18	Piano T	Via C. A. Dalla Chiesa
19	Istituto Comprensivo Pescara 6	Via Scarfoglio 35
20	Pineta Dannunziana	Via Scarfoglio 35
21	Andrea Cascella	P.zza della Chiesa S. Silvestro Colle
22	Marino Di Resta	Via Anelli 28
23	Istituto Comprensivo Pescara 7	Via Virgilio 27

24	Raffaele La Porta	Via Rubicone 7
25	11 Febbraio '44	Via Colle Pineta 18
26	Istituto Comprensivo Pescara 8	via Torino 19
27	Dante Alighieri	Via del Concilio
28	Borgomarino	Via B. Buoizzi
29	Istituto Comprensivo Pescara 9	Via Di Sotto 56
30	Colli	Largo Madonna
31	Bosco CEP	Via Del Santuario
32	Istituto Comprensivo Pescara 10	strada vicinale Bosco 43
33	Gescal	Via Valle S. Mauro 51
34	Renzetti	Via Prati
35	Villa Fabio	Via Del Circuito 238

	SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	Indirizzo
1	U. Foscolo	via L. Einaudi 1
2	Succ.le "Fermi"	Via Salara Vecchia 34
3	Cerulli	Via F. Verrotti
4	Mazzini	V.le R. Margherita 92/96
5	G. Pascoli	Via Roma 41
6	Michetti	Via Del circuito 26
7	Rossetti	via Raffaello 181
8	B. Croce	via Scarfoglio 66
9	L. Antonelli	via Virgilio 27
10	Tinozzi	via Torino 19
11	Virgilio	via Di Sotto 56
12	E. Montale	strada vicinale Bosco 43
13	Carducci	Via Fonte Romana 19/5
14	CPIA- Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti	Via Tavo 248

	SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	Indirizzo
1	Liceo Classico "G. D'Annunzio"	Via Venezia, 41
2	Liceo Psicopedagogico "G. Marconi"	Via M. da Caramanico, 26
3	Liceo Scientifico "L. Da Vinci" Succursale Liceo Scientifico "L. Da Vinci"	Via Colle Marino, 73 P.zza dei Grue
4	Liceo Scientifico "G. Galilei" Succursale Liceo Scientifico "G. Galilei"	Via Balilla, 34 Via A. Vespucci 175
5	IPSIA "Di Marzio-Michetti"	Via Arapietra, 112
6	IPSSEOA "F. De Cecco"	Via Tirino, 67 Via Italica/via dei Peligni

7	L.A.Mus.Cor. "Misticoni- Bellisario" MIBE "Misticoni-Bellisario" Sede Liceo Artistico Sede Liceo Coreutico	Via L. Einaudi, 2 Viale Kennedy, 137 Via Passolanciano, 75
8	I.T.C.G. "T. Acerbo"	Via Pizzoferrato, 1
9	I.T.C.G. "Aterno-Manthonè"	Via Tiburtina, 202
10	I.I.S."A.Volta" (ITIS+LS -Sc.Applicate)	Via A. Volta, 15

ISTITUTI UNIVERSITARI		Indirizzo
1	Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"	Viale Pindaro, 42
2	Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio"	Via Leopoldo Muzii 5/7

LUOGHI DI CULTO CON CONSISTENTE FLUSSO TURISTICO		Indirizzo
1	Chiesa Madonna dei 7 Dolori	Largo Madonna dei Sette Dolori
2	Cattedrale di San Cetto	Viale Gabriele D'Annunzio, 8
3	Chiesa del Sacro Cuore	Via Milano, 83
4	Chiesa dello Spirito Santo	Piazza Spirito Santo
5	Chiesa di San'Andrea Apostolo	Piazza Sant'Andrea
6	Santuario del Sacramentissimo Cuore di Gesù	Piazza Sacro Cuore
7	Chiesa del Mare	Piazza Primo Maggio
8	Chiesa di Sant'Antonio	Via Sabucchi
9	Convento di Sant'Antonio	Viale Kennedy

MUSEI E GALLERIE		Indirizzo
1	Casa Natale di Gabriele D'Annunzio	Corso Manthonè, 111
2	Museo delle Genti D'Abruzzo	Via delle Caserme, 22
3	Pinacoteca Civica Basilio Cascella	Via G. Marconi, 45
4	Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna	Lungomare G. Matteotti, 131
5	Museo del Mare	Lungofiume Paolucci
7	Ecomuseo	Via delle Caserme, 22
8	AURUM - La fabbrica delle idee	Viale Luisa D'Annunzio
9	Genti D'Abruzzo	Piazza Giuseppe Garibaldi, 41

DISTRETTI OSPEDALIERI E SANITARI		Indirizzo
1	Ospedale Spirito Santo	Via Fonte Romana / Via Renato Paolini
2	Clinica Pierangeli	Via Fonte Romana
4	ASL Pescara SUD	Via Rieti 47 Via Rio Sparto
5	ASL Pescara Nord	Via Nazionale Adriatica Nord, 140

	PARCHI CITTADINI	Indirizzo
1	Parco Antonio Corneli	Via Piepaolo Pasolini
2	Parco dei Sogni	Via Castellamare Adriatico
3	Parco del Sorriso	Via Caravaggio
4	Parco Florida	Viale Regina Margherita
5	Parco Villa Sabucchi	Viale Giovanni Bovio
6	Parco ex Vivaio Comunale	Strada Zanni
7	Parco Robert Baden Powell	Via Raffaello Sanzio
8	Piazza Santa Caterina	Piazza Santa Caterina da Siena
9	Villa De Riseis	Lungomare Matteotti Via Puccini
10	Parco Villa Basile	Strada Vicinale Francescone
11	Parco Pietro Pacca	Strada Colle di Mezzo
12	Parco dell'Amicizia	Via Di Girolamo
13	Parco della Gioia	Via Monte Corvo
14	Parco San Giuseppe	Via Passolanciano
15	Parco della Fantasia	Via Monte Acquaviva
16	Parco del Sole	Strada Ciattoni
17	Parco Peter Pan	Via Monte Faito
18	Parco Alessandro Cicognini	Via Alessandro Cicognini
19	Parco Collodi	Via Fonte Romana
20	Parco Tino Renzetti	Via Monte Calvo
21	Parco delle Meraviglie	Via Italo Giovannucci
22	Parco Macedonio	Via Colle Innamorati
23	Parco Morosini	Strada Prati
24	Parco Maria Montessori	Via Giulio de Petra
25	Piazza Grue	Piazza dei Grue
26	Parco San Camillo De Lellis	Piazza San Camillo de Lellis
27	Parco Di Mattia	Via dei Sabini
28	Parco Rita Levi Montalcini	Viale Guglielmo Marconi
29	Parco Caserma di Cocco	Viale Pindaro Via Virgilio Via dei Petruzzi
30	Piazza Trigno	Via Trigno / Via Sangro
31	Parco Falcone Borsellino	Via Falcone e Borsellino
32	Parco Mons. Iannucci	Via Aterno
33	Parco dell'Infanzia	Via Tavo
34	Parco della Speranza	Via Lago di Capestrano
35	Parco della Pace	Via Aterno / Via Fiume Verde
36	Parco della Collina	Via Vibrata
37	Parco Andersen	Via Salara Vecchia
38	Parco dell'Accoglienza via Nenni	Via Pietro Nenni
39	Parco delle Mamme	Via Tirino
40	Parco dell'Accoglienza via Po	Via Po
41	Parco della Serenità	Via Caduti per Servizio
42	Parco della Restituzione	Via Monte Corvo

43	Parco Lorena Mucci	Via Antonio Caponetti
44	Parco Nicola Calipari	Via Caduti di Nassiriya
45	Parco Vassallo	Via Francesco Filomusi Guelfi
46	Parco di via Corradino D'Ascanio	Via Corradino D'Ascanio
47	Parco via C.A. Dalla Chiesa	Via C. A. Dalla Chiesa/via F. La Noce
48	Parco Lineare San Donato	Via Rio Sparto
49	Parco via Lago di Bоргiano	Via Lago di Bоргiano
50	Parco Colle del Telegrafo	Strada Colle Marino
51	Giardino via Cetto Ciglia	Via Cetto Ciglia
52	Parco Scout	Via Monte Bove
53	Parco del Santuario	Via del Santuario / Via Monti di Campli
54	Parco Mimmo Morelli	Via Pierpaolo Pasolini
55	Giardino via Corridoni	Via Filippo Corridoni
56	Giardino viale Kennedy	Viale Kennedy
57	Parco dello Sport	Via Passolanciano
58	Parco Luigi Einaudi	Via Luigi Einaudi
59	Parco Federico Caffè	Via Federico Caffè
60	Parco Eleonora Duse	Via Aspromonte
61	Riserva Naturale Pineta D'Annunziana	Via Luigi Antonelli / Via D'Avalos
62	Parco Ilaria Alpi	Via Ilaria Alpi
63	Parco Michetti	Via Avezzano
64	Giardino Norma Cossetto	Piazza Italia
65	Parco Parrocchia della Visitazione	Via C.A. Dalla Chiesa
AREE PUBBLICHE DI RILEVANZA E VIE PRINCIPALI		
1	Stazione RFI Centrale	Piazza Emilio Alessandrini
2	Piazza della Repubblica	Piazza dell'Unione
3	Piazza Michele Muzii	Piazza Sant'Andrea
4	Piazza della Rinascita	Terminal Bus
5	Piazza Primo Maggio	Piazza Le Laudi
6	Piazza Duca D'Aosta	Arena del Mare
7	Piazza Duca degli Abruzzi	Largo Mediterraneo
8	Piazza Sacro Cuore	Via delle Caserme
9	Piazza Italia	Via dei Bastioni
10	Stazione RFI "Portanuova"	Piazza Garibaldi
11	Corso Manthonè	Piazza Spirito Santo
12	Piazza E. Berlinguer	Via Cesare Battisti
13	Corso Umberto I	Via Trento
14	Via Firenze	Via Piave
15	Via Trieste	Via Roma
16	Via Mazzini	Strada Parco

17	Piazza San Luigi Gonzaga	Piazza Martiri Pennesi
18	Via Orazio	Via Lago di Campotosto
19	Via Carducci	Via Parini
20	Via Nicola Fabrizi	Stazione RFI "Tribunale"
21	Stazione RFI "San Marco"	Piazza Marino Di Resta
22	Piazza Alcyone	

	AREE DESTINATE A FIERE E MERCATI	Indirizzo
1	Mercato Strada Parco	Via Castellamare Adriatico
2	Pescara Fiere	Via Tirino 341
3	Mercato Rionale Stadio Adriatico	Viale Pepe
4	Mercato Colli	Via di Sotto / Largo Madonna
5	Mercato Piazza Duca	Piazza Duca degli Abruzzi
6	Mercato via C. A. Dalla Chiesa	Va C. A. Dalla Chiesa
7	Mercato coperto Portanuova	Via dei Bastioni
8	Mercato coperto Muzii	Piazza Muzii
9	Mercato Ittico	Via Paolucci
10	Mercato Rionale San Donato	Via Rio Sparto
11	Mercato Rionale San Giuseppe	Via Monti Aurunci Via Passolanciano
12	Mercato Rionale Maestri del Lavoro	Via Maestri del Lavoro / Via del Santuario

	MONUMENTI E PARCHI ARCHEOLOGICI	Indirizzo
1	Nave di Cascella	Largo Mediterraneo
2	Ponte del Mare	Lungomare Matteotti / Via R. Paolucci
3	Fontana delle Cinque Cannelle	Strada Vecchia della Madonna
4	Ex Stazione Ferroviaria	Piazza della Repubblica
5	Stele D'Annunziana	Lungomare Cristoforo Colombo
6	Fontana Meridiana	Lungomare C. Colombo / Via Pepe
7	Fontana Piazza Le Laudi	Piazza Le Laudi
8	Fontana Accademia	Piazza Accademia
9	Fontana del Tribunale	Via Lo Feudo
10	Fontana San Cetteo	Via Gabriele D'Annunzio
11	Fontana Rampigna	Piazza Martiri Dalmati e Giuliani
12	Fontana Piazza Italia	Piazza Italia
13	Fontana Piazza San Francesco	Piazza San Francesco
14	Fontana Rotonda Paolucci	Viale della Riviera
15	Fontana e Madonnina del Porto	Lungomare Matteotti / Via R. Paolucci
16	Monumento ai Caduti	Piazza Giuseppe Garibaldi
17	Fontana Le Naiadi	Viale della Riviera Nord
18	Muro dei Bombardamenti	Corso Vittorio Emanuele II
19	Parco Archeologico Rampigna	Piazza Martiri Dalmati e Giuliani
20	Parco Mosaico Golena Sud	Golena Sud Fiume Pescara
21	Pista ciclabile	Lungofiume Sud

22	Monumento Flaiano	Corso Manthonè
----	-------------------	----------------

	EDIFICI PUBBLICI E COMANDI DI POLIZIA	Indirizzo
1	Palazzo di Governo	Piazza Italia
2	Municipio	Piazza Italia
3	Caserma della Guardia di Finanza	Lungomare Papa Giovanni XXIII, 39
4	Polo Logistico Operativo Carabinieri	Via Lago di Borgiano
5	Comando Provinciale Carabinieri	Via Gabriele D'Annunzio, 149
6	Comando Stazione Carabinieri Pescara Scalo	Via Botticelli, 23
7	Comando Stazione Carabinieri Pescara Colli	Via Di Sotto, 8
8	Comando Polizia Municipale	Via del Circuito, 26
9	Questura di Pescara	Via Pesaro, 7
10	Comando Provinciale Guardia di Finanza	Via Cincinnato, 5
11	Guardia di Finanza Sezione Aerea	Via Tiburtina, 380
12	Capitaneria di Porto - Guardia Costiera	Piazza della Marina
13	Gruppo Carabinieri Forestale	Viale della Riviera, 301
14	Regione Abruzzo	Piazza dell'Unione
16	Regione Abruzzo	Via Passolanciano
17	Camera di Commercio	Viale Marconi
18	Sede INPS	Via Paolucci
19	Sede INAIL	Viale Marconi
20	Poste Centrali	Corso Vittorio Emanuele II
21	Casa Circondariale	Via San Donato, 2
22	Comando Carabinieri Forestali	Viale della Riviera

	STADI E PALAZZETTI DELLO SPORT CON IMPORTANTE FLUSSO TURISTICO	Indirizzo
1	Stadio Adriatico "G. Cornacchia"	Viale Pepe
2	Giovanni Paolo II	Via San Marco, 15
3	Gesuiti	Via Maestri del lavoro D'Italia
4	Antistadio Adriano Flacco	Viale Pepe
5	Campo Sportivo Zanni	Via Nazionale Adriatica Nord
6	Palarigopiano	Via Rigopiano
7	Palaelettra	Via Elettra
8	Campo sportivo San Marco Evangelista	Via San Marco 129

	TEATRI	Indirizzo
1	Teatro Massimo	Via Caduti del Forte
2	Teatro Circus	Via Lanciano, 9
3	Teatro Sant'Andrea	Piazza Sant'Andrea
4	Teatro D'Annunzio	Lungomare Cristoforo Colombo, 122
5	Teatro Cordova	V.le Bovio
6	Parco dei Teatri Flaiano –D'Annunzio	Lungomare Cristoforo Colombo

	PARCHEGGI INTERESSATI DA CONSISTENTE FLUSSO TURISTICO	Indirizzo
1	Parcheggio Centrale Area di Risulta	Viale Pavone e Bassani
2	Parcheggio Terminal Bus	Piazza della Repubblica
3	Parcheggio Stadio Cornacchia	Viale Pepe
4	Parcheggio Ospedale Spirito Santo	Via Fonte Romana
5	Parcheggio Tribunale	Via Lo Feudo
6	Parcheggio Teatro D'Annunzio	Lungomare Cristoforo Colombo
7	Parcheggio Primo Maggio	Piazza Primo Maggio
8	Parcheggio Ex-Enaip	Via della Riviera Nord
9	Strada Parco	Via Castellamare Adriatico
10	Parcheggio Area di Risulta Nord	Via Michelangelo Buonarroti
11	Parcheggio Golena Nord	Lungofiume Nord
12	Parcheggio Golena Sud	Lungofiume Sud
13	Parcheggio Piazza Alessandrini	Piazza Emilio Alessandrini
14	Parcheggio Aereoporto	Aereoporto d'Abruzzo